

**IV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE**

**DEL 13 NOVEMBRE 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 13,00, nella sede della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 6187/U e 6188/U del 7 novembre per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

**SONO PRESENTI:**

- 1. Agen Pietro      Presidente

**COMPONENTI:**

- 2. Galimberti Riccardo      Commercio
- 3. Gambuzza Sandro      Agricoltura
- 4. Guastella Salvatore      Commercio
- 5. Marchese Michele      Artigianato
- 6. Politino Salvatore      Commercio
- 7. Privitera Vincenza      Commercio

**ASSENTE:** Fabio Scaccia, componente.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Dott. Alessandro Lo Presti.

**SEGRETARIO:** Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

**Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta e pone in discussione i punti all'ordine del giorno,**

**O M I S S I S**

Del che la seguente deliberazione

---

---

## GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 13 NOVEMBRE 2017

---

**OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali: determinazioni**

Relazione del Segretario Generale:

*“Con il D.Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e il D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100, dei quali il secondo costituisce parte integrativa e correttiva del primo, pubblicati rispettivamente nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 210 dell'8 settembre 2016 e nella G.U.R.I. Serie Generale n. 147 del 26 giugno 2017, il Legislatore ha inteso condensare in un quadro d'insieme organico tutta la materia afferente la partecipazione degli Enti pubblici in società, Enti ed associazioni, così come variamente normata a partire dal 2007 in avanti, introducendo nuove disposizioni e ponendo limiti, sulla base di idonei criteri espressamente individuati, alla possibilità per gli stessi Enti pubblici di detenere forme di partecipazioni dirette ed indirette in soggetti associativi che non abbiano stretta e dimostrata connessione con gli scopi istituzionali perseguiti dai medesimi Enti; purtuttavia, è stata fatta salva la facoltà, in talune circostanze, di mantenere o porre in essere partecipazioni in soggetti societari che perseguono interessi di carattere generale.*

*In qualunque modo, poi, è bene tenere presente che, nel mantenimento delle partecipazioni, la richiamata espressa connessione con gli scopi istituzionali perseguiti dall'Ente deve, comunque, essere sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, cui bisogna fornire idonea comunicazione così come previsto dall'art. 5, comma 3 ).*

*Sulla scorta di quanto premesso, va ricordato che lo stesso Segretario Generale dell'Unioncamere nazionale, con apposita nota diramata a tutte le Camere di Commercio, ha reputato opportuno richiamare l'attenzione sulla nuova normativa e sugli obblighi discendenti dall'art. 24 e dall'art. 4, in ispecie per ciò che attiene il Piano di razionalizzazione, che, anche per le osservazioni effettuate in prima ricognizione da parte della Corte dei Conti, va predisposto con maggiore approfondimento di natura tecnica sulle partecipazioni da detenere e su quelle che bisogna dismettere.*

*In proposito a quanto appena evidenziato, a scopo puramente esemplificativo (essendo il testo della normativa quadro piuttosto oneroso e complesso) di seguito riportiamo sommariamente taluni degli aspetti rilevanti che la nuova normativa pone:*

*L'art.4, comma 1, così recita: “”Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”” e, con l'aggiunzione del comma 9-bis, prevede: “” Nel rispetto della disciplina europea è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e*

nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16."".

L'art. 5, comma 1, espressamente prevede: "... (Omississ) l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. """.

Invero, come sopra abbiamo evidenziato, viene in qualche modo preservata la possibilità di detenere partecipazioni in soggetti associativi che perseguono scopi di interesse generale (art.4 comma 2 lett. a) "" produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi"" ovvero quando (art. 4 comma 3) ""Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1 (sempre dello stesso art. 4) acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato."" cioè quando si vuole perseguire un incremento del patrimonio dell'Ente e quindi l'investimento può ritenersi "produttivo".

Gli obblighi di alienazione delle partecipazioni detenute, secondo le fattispecie delineate dalle norme, sono talmente rigorosi che valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquisite in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali (art. 24, comma 7).

L'art. 20, che afferisce alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, al comma 2, lett. b) prescrive l'alienazione di quelle partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed, ancora, lo stesso comma 2 alla lett. d) prescrive l'alienazione nel piano di dismissioni per quelle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (il governo aveva proposto una modifica nel testo del decreto legislativo n.100/2017 fissando il tetto a 500.000,00 Euro ma a conclusione dell'iter legislativo il tetto è rimasto invariato alla misura di un milione di Euro) ed altro ancora, fra cui la misura delle sanzioni economiche a carico di coloro che contravvengono alle disposizioni emanate (anche se, nel decreto correttivo, il legislatore ha voluto limitare agli Enti locali la platea dei soggetti interessati).

L'art. 25, che riguarda le disposizioni transitorie in materia di personale, pone significative modificazioni alla situazione del personale eccedente nell'ambito delle partecipate e, naturalmente, pone in capo agli Enti pubblici la responsabilità di vigilanza sull'attuazione dei nuovi principi da parte degli stessi soggetti partecipati.

Nella buona sostanza, dalla lettura del compendio normativo in parola – di cui, ribadiamo, abbiamo riportato più sopra una mera sommaria sintesi delle parti in qualche modo salienti – si evince la necessità di provvedere, con la massima sollecitudine possibile, alla revisione

*delle partecipazioni dirette ed indirette in atto detenute da questo nuovo Ente camerale – per effetto dell'accorpamento intervenuto - provvedendo alla predisposizione di un Piano di Razionalizzazione, che tenga conto delle espresse prescrizioni introdotte dal Legislatore.*

*In tutto ciò, è opportuno tener conto che, ordinariamente, per gli Enti camerali il termine ultimo per assolvere agli adempimenti richiesti avrebbe dovuto essere il 30 settembre 2017 ma, per ovvie ragioni, essendosi insediato il Consiglio camerale in data 4 settembre c.a. ed eletto il Presidente in pari data nonché essendo stata eletta la Giunta camerale in data 22 settembre c.a., per la predisposizione del Piano di razionalizzazione tale termine risultava praticamente impossibile da rispettare; stante, oltretutto, che i nuovi Organi camerali debbono pronunciarsi nel merito anche sulla base degli obiettivi che intendono perseguire nel corso del mandato che sono chiamati ad esperire.*

*Da quanto evidenziato, andrebbero verificate attentamente tutte le partecipazioni in atto detenute e dismesse tutte quelle che ormai rientrano, sulla base delle nuove disposizioni, nella tipologia delle alienazioni “obbligate”.*

*Per quelle partecipazioni afferenti strettamente al sistema camerale e che rappresentano duplicazioni di funzioni (art. 20, comma 2, società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali) occorre procedere valutando appropriatamente le scelte di tipo strategico per l'attività camerale e la materia deve essere idoneamente sviscerata dalla Giunta camerale, non solo per espressa competenza di legge ma anche per l'opportuno adeguamento e la necessaria coerenza con le linee dell'azione amministrativa che si intende portare avanti.*

*Orbene, il Piano di Razionalizzazione va adottato in tempi che siano i più brevi possibile, anche per la necessaria comunicazione all'ANAC, entro il 31 ottobre dell'anno in corso; come, parimenti, entro tale termine, bisogna provvedere a predisporre la rilevazione per il MEF e la Corte dei Conti (In quest'ultimo caso, poi, essendo la rilevazione del M.E.F. riferita all'anno precedente, dovranno, comunque, essere prodotte anche le situazioni riferite alle pregresse tre Camere di Commercio).*

*Ai fini di una più immediata rappresentazione dello stato delle partecipazioni detenute da questo nuovo Ente camerale, reputiamo conducente riportare in **allegato** la situazione della Camera di Catania e di Ragusa e di seguito, la situazione che presentava la Camera di Siracusa prima dell'accorpamento, riferita all'anno 2016.*

#### **SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SIRACUSA**

*A seguito delle dismissioni operate sulla base dell'apposito Piano di razionalizzazione, risulta il seguente quadro riepilogativo delle partecipazioni da ultimo detenute:*

- “JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE JOB CAMERE SRL” C.F. 04117639287 percentuale di proprietà 0,005 %;
- “IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE IC OUTSOURCING S.C.R,L,” C.F. 04408300285 percentuale di proprietà 0,005 %;
- “INFOCAMERE – SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.” C.F. 02313821007 percentuale di proprietà 0,01 %;
- “SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA” C.F. 12620491006 percentuale di proprietà 0,26 %;

- “S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO CATANIA S.P.A.” C.F. 01253590879 percentuale di proprietà 12,5 %;
- “GAL VAL D'ANAPO – AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA” C.F. 01248050898 percentuale di proprietà 34,15 %;
- “GAL ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITA' LIMITATA” C.F. 01255520890 percentuale di proprietà 3,13 %;
- “GAL NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE” C.F. 01704320892 percentuale di proprietà 1,72 %.

Nondimeno, è stato precisato ancora, con apposita nota, che la C.C.I.A.A. di Siracusa ha ultimato l'iter di dismissione per la partecipazione detenuta in talune società come BMTI, Siracusa Turismo srl, Società degli Interporti Siciliani ma ciò nonostante i soggetti interessati non hanno ancora provveduto alla relativa cancellazione dal Registro delle Imprese territorialmente competente.

Assume poi rilievo la “presunta” partecipazione nella compagine sociale del Consorzio “Stazione Consorziata Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, per la quale è in corso un contenzioso legale.

Rispetto al quadro sopradescritto per i pregressi Enti camerali ora accorpati si precisa ancora quanto segue:

#### **CATANIA**

Sono stati avviati procedimenti per la dismissione integrale delle partecipazioni detenute nei soggetti MAAS – MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA SCPA, SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI SPA, GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, CONSORZIO TURISTICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DUCEZIO, SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL, GAL KALAT OVEST, GAL KALAT EST, GAL ETNA SCRL, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LUIGI STURZO DI CALTAGIRONE, SOCIETA' CONSORTILE TAORMINA ETNA A R L IN LIQUIDAZIONE, ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DELLA CITTA' DI CATANIA.

Allo scadere del 31 dicembre 2015, la dismissione è intervenuta per i soggetti ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DELLA CITTA' DI CATANIA, CONSORZIO TURISTICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DUCEZIO, GAL KALAT EST E GAL KALAT OVEST. Del mentre non risulta ancora concluso l'iter per il recesso delle altre partecipate sopra menzionate.

#### **RAGUSA**

Sono stati avviati procedimenti per la dismissione integrale delle partecipazioni detenute nei soggetti TECHNO HOLDING SPA e TECNOSERVICECAMERE SCPA.

#### **SIRACUSA**

I procedimenti avviati in precedenza per le dismissioni di talune delle partecipazioni detenute sono stati portati a compimento ma non del tutto definiti come prima precisato.

Dall'esame congiunto delle tre situazioni sopradescritte ne deriva il quadro riepilogativo delle società detenute dal nuovo Ente camerale:

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO  
(solo Catania) proprietà 0,276 %

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PIANTE E FIORI D'ITALIA  
(solo Catania) proprietà 4,166 %
- ASSONAUTICA ITALIANA  
(solo Catania) proprietà 1,1 %
- BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA  
(Catania e Ragusa) proprietà 0,7655 %
- CONSORZIO CATANIA RICERCHE (IN LIQUIDAZIONE)  
(solo Catania) proprietà 20 %
- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE  
(solo Catania) proprietà 0,28 %
- CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DINTEC  
(Catania e Ragusa) proprietà 0,48233251
- GAL NATIBLEI  
(Ragusa e Siracusa) proprietà 3,44 %
- GAL VAL D'ANAPO  
(solo Siracusa) proprietà 34,15 %
- GAL ELORO  
(solo Siracusa) proprietà 3,123 %
- IC OUTSOURCING  
(Catania, Ragusa e Siracusa) proprietà 0,0063336 %
- INFOCAMERE SPA  
(Catania, Ragusa e Siracusa) proprietà 0,1001003 %
- IEEP SPA (IN LIQUIDAZIONE)  
(solo Catania) proprietà 10 %
- ISNART  
(Catania e Ragusa) proprietà 0,7060432 %
- JOB CAMERE  
(Catania, Ragusa e Siracusa) proprietà 0,00061666 %
- RETECAMERE  
(Catania e Ragusa) proprietà 1,2180156 %
- SAC SPA  
(Catania, Siracusa e Ragusa) proprietà 62,5 %
- (Con l'ingresso nella compagine societaria del Comune di Catania, che ha comunque  
acquisito una quota di partecipazione risibile rispetto a quella degli altri soci, la  
percentuale di proprietà sopra indicata si è ridotta ma consente ancora al nuovo Ente  
camerale di avere la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione).
- SISTEMA CAMERALE SERVIZI  
(Catania, Siracusa e Ragusa) proprietà 0,35 %
- STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA  
Il consorzio, correlato direttamente all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, riceve  
unicamente contribuzioni annuali in misura determinata dalla stessa Regione  
Siciliana.  
(solo Catania) proprietà 5,00 %

- **TECHNO HOLDING**  
(solo Catania) proprietà 0,00836 %
- **TECNOSERVICECAMERE**  
(solo Catania) proprietà 0,00453 %

*Orbene, dal momento che i processi di dismissione avviati dalle singole Camere riflettevano valutazioni operate dai rispettivi Organi in una dimensione diversa da quella in cui si ritrova oggi il nuovo Ente accorpato, bisogna che la Giunta camerale stabilisca ora quale decisione prendere per le dismissioni non ancora del tutto operate e di cui si è fatto cenno più sopra. Ciò premesso rassegniamo alla valutazione e conseguente determinazione della Giunta camerale la espressa indicazione, ovvero il necessario atto d'indirizzo, delle società da mantenere e/o dismettere, in modo che possa essere approntato il Piano di Razionalizzazione da adottarsi.*

#### **LA GIUNTA CAMERALE**

VISTA la superiore relazione,

VISTA la deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta camerale n. 6 del 27 marzo 2015, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Camera di Commercio di Catania;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la partecipazione al M.A.A.S. Mercati Agro Alimentari Sicilia S.c.p.A. si ritiene, differentemente dalla valutazione espressa dal Commissario ad acta con la succitata deliberazione, che la funzione espletata per il territorio dalla società M.A.A.S. sia di alta valenza per gli scambi commerciali in quanto unico polo multisettore che opera nella Sicilia orientale. Pertanto, la Camera non può non essere presente nella compagine societaria atteso, altresì, che già da quest'anno è stato raggiunto il pareggio di bilancio.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la partecipazione alla Società Interporti Siciliani S.p.A., differentemente dalla valutazione espressa dal Commissario ad acta con la succitata deliberazione, si ritiene che l'intervento finanziario della Regione Siciliana stia riequilibrando il bilancio della società, e attesa l'attività di logistica insufficiente nell'isola, è imprescindibile perseguire lo scopo sociale per il quale è stata costituita la società Interporti, potendosi avviare, a seguito della ricapitalizzazione, una valida azione per completare l'infrastruttura;

dopo approfondito dibattito;

all'unanimità,

#### **D E L I B E R A**

- Di revocare la dismissione della partecipazione dell'Ente camerale dalla società M.A.A.S. S.c.p.A. e Società Interporti Siciliani S.p.A. di cui alla deliberazione commissariale n. 6 del 27 marzo 2015;
- Di approvare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale confermando le seguenti partecipazioni:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO (solo Catania)	proprietà 0,276 %
– ASSOCIAZIONE NAZIONALE PIANTE E FIORI D'ITALIA (solo Catania)	proprietà 4,166 %
– ASSONAUTICA ITALIANA (solo Catania)	proprietà 1,1 %
– BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA (Catania e Ragusa)	proprietà 0,7655 %
– CONSORZIO CATANIA RICERCHE (IN LIQUIDAZIONE) (solo Catania)	proprietà 20 %
– CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (solo Catania)	proprietà 0,28 %
– CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DINTEC (Catania e Ragusa)	proprietà 0,48233251
– GAL NATIBLEI (Ragusa e Siracusa)	proprietà 3,44 %
– GAL VAL D'ANAPO (solo Siracusa)	proprietà 34,15 %
– GAL ELORO (solo Siracusa)	proprietà 3,123 %
– IC OUTSOURCING (Catania, Ragusa e Siracusa)	proprietà 0,0063336 %
– INFOCAMERE SPA (Catania, Ragusa e Siracusa)	proprietà 0,1001003 %
– IEEP SPA (IN LIQUIDAZIONE) (solo Catania)	proprietà 10 %
– ISNART (Catania e Ragusa)	proprietà 0,7060432 %
– JOB CAMERE (Catania, Ragusa e Siracusa)	proprietà 0,00061666 %
– M.A.A.S. Mercati Agro Alimentari Sicilia S.c.p.A. (solo Catania)	proprietà 0,567591%
– RETECAMERE (Catania e Ragusa)	proprietà 1,2180156 %
– SAC SPA (Catania, Siracusa e Ragusa)	proprietà 62,5 %
– (Con l'ingresso nella compagine societaria del Comune di Catania, che ha comunque acquisito una quota di partecipazione risibile rispetto a quella degli altri soci, la percentuale di proprietà sopra indicata si è ridotta ma consente ancora al nuovo Ente camerale di avere la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione).	
– SOCIETÀ INTERPORTI SICILIANI S.I.S. S.p.A. (Catania e Siracusa)	proprietà 10,371%
– SISTEMA CAMERALE SERVIZI (Catania, Siracusa e Ragusa)	proprietà 0,35 %

- **STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA**  
*Il consorzio, correlato direttamente all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, riceve unicamente contribuzioni annuali in misura determinata dalla stessa Regione Siciliana.*  
(solo Catania) *proprietà 5,00 %*
- **TECHNO HOLDING**  
(solo Catania) *proprietà 0,00836 %*
- **TECNOSERVICECAMERE**  
(solo Catania) *proprietà 0,00453 %*

**SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Alfio Pagliaro

**IL PRESIDENTE**  
pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea